

**DPCM, DECRETI LEGGE, LEGGI DI
CONVERSIONE: LE SENTENZE DEI
GIUDICI ITALIANI DICHIARANO CHE E'
"TUTTO" ILLEGITTIMO!**

Dott. Simone Chiarelli

simone.chiarelli@gmail.com

Cell. +39 3337663638




Avv. Lorenzo Tamos

lorenzo.tamos@avvocatinteam.com

Tel. +39 02 7000 6392

GUP DI MILANO 25/03/2021: "NON C'E' OBBLIGO DI VERITA"



GDP di FROSINONE: SENTENZA 15-29-07 / 2020 N. 516

ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/1981 OPPOSTA PRESSO IL GDP:

asserita **violazione** del **divieto di spostamento** ai sensi di un DPCM (non specificato a verbale)

SENTENZA di annullamento della ordinanza ingiunzione:

A) Illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza: violazione degli artt. 95 e 78 Cost.

- **inesistenza di rischio sanitario** nella e per l'assunzione della **delibera** di dichiarazione dello **stato di emergenza**;
- Dlgs n. 1/2018 (Codice Protezione Civile): valanghe; alluvioni; incendi; sversamenti etc.
- solo gli artt. **78 e 87 Cost.** (per la mera dichiarazione dello **stato di guerra**) attribuiscono al Governo simili poteri;
- Illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti (DPCM);
- **Illegittimità** della compressione di diritti cost. **anche mediante D.L. convertiti in legge**;
- l'art. 76 Cost. non consente di delegare "funzioni politico-legislative" al Governo se non mediante **Legge Delega** (contenente i criteri e i principi) che può ricevere attuazione specificativa mediante **decreti legislativi**.

B) Illegittimità del DPCM per violazione dell'art. 13 della Cost.

- DPCM 09.03.2020 e **limitazioni di spostamento** all'intero territorio nazionale è, di fatto, una **sanzione penale illegittima** perché restrittiva della libertà personale che, in definitiva, impatta anche sull'art. 13 Cost.;
- neppure una legge ordinaria potrebbe stabilire obblighi generalizzati di tal fatta poiché sussiste la **riserva di giurisdizione** dell'art. 13 della Cost.;
- I **limiti alla libertà di circolazione** (ex art. 16 Cost.) devono, semmai, attenersi a luoghi e **non a persone**.

Tribunale ordinario di Roma, ordinanza 16-12-2020: "IL DANNO DA DPCM"

FATTO: INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' (ESERCIZIO COMMERCIALE)

PRESUPPOSTI RECLAMATI DALLE PARTI: **pandemia**, calo di fatturato. La pandemia impedisce la redditività del punto vendita, si chiede la risoluzione. La proprietà propone la *reductio ad equitatem* ex art. 1467 co. 3.

IL TRIBUNALE DI ROMA RITIENE CHE L'ASSUNTO DA CUI MUOVERE SIA DIVERSO:

- i presupposti di fatto di cui alla restrizione delle libertà fondamentali dei cittadini che hanno provocato la desertificazione di Roma vanno **ricondotti all'assunzione dei DPCM**.
- **Le dedotte conseguenze negative per il conduttore non sono affatto riconducibili alla emergenza sanitaria in sé intesa, ma al complesso normativo provvedimentale che, su tale presupposto, è intervenuto sui diritti e sulle libertà dei cittadini**, ivi compresi quelli del conduttore del negozio.
- Si tratta di valutare **le legittimità di tale attività provvedimentale e normativa e verificare se il conduttore avrebbe potuto impugnare la stessa impedendo le conseguente negative** (ex art. 1227 cc).

La domanda è: il conduttore avrebbe potuto e dovuto caducare i DPCM?

TRIBUNALE DI ROMA DECLARA CHE I DPCM SONO ILLEGALI

IL DPCM HA NATURA
AMMINISTRATIVA CHE TALE
RESTA ANCHE OVE
UN **D.L.** LO DOVESSE
SUCCESSIVAMENTE
“LEGITTIMARE”

I DPCM NON POSSONO
COMPRIERE I DIRITTI
FONDAMENTALI E QUINDI
SONO **INCOSTITUZIONALI**
(Pres. Emeriti della Corte Cost.:
Baldassare; Marini; Cassese)

RICHIAMO AL **GDP DI**
FROSINONE: ANCHE I **D.L.**
SONO ILLEGALI
SEMMAI OCCORREVA
UNA LEGGE DELEGA E I
DECRETI LEGISLATIVI

I DPCM SONO **CARENTI DI**
MOTIVAZIONE EX ART. 3 L.
241790: MANCANO I
PRESUPPOSTI DI FATTO E
DI DIRITTO, NON SI
RINVIENE LA LOGICA
SOTTOSTANTE
(LA SARS-COV 2 NON E' EBOLA)

LA TECNICA DELLA
MOTIVAZIONE PER
RELATIONE E' DEBOLE. I
VERBALI DEL **CTS** SONO
STATI RESI POCO
TRASPARENTI. ACCESSO
AGLI ATTI RESO
DIFFICOLTOSO

RICHIAMO AL TAR LAZIO ORD.
N. 7468/2020: **ASSENTE** IL
BILANCIAMENTO TRA DIRITTI
FONDAMENTALI. **ILLOGICITA'**
TRA DISPOSTE CHIUSURE DI
ATTIVITA' CHE PRESENTANO
STESSI RISCHI DI ALTRE
ATTIVITA' LASCIATE APERTE

TRIBUNALE DI ROMA ...

DOPO LA **DICHIARAZIONE DELLA PANDEMIA** (cfr. OMS 11-03-20) IL **PUNTO DI EQUILIBRIO** E' DA TROVARE E MOTIVARE MEDIANTE L'ANALISI DELLE MISURE MENO RESTRITTIVE PRESE DA ALTRI PAESI (es. SVEZIA)

ASSENZA DI LOGICA RINVENIBILE NEI VERBALI DEL CTS: NESSUNA LOGICA AMMINISTRATIVA E NON RINVENIBILITA' DI RATIO NELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' TECNICA.

CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI DELLA PA, **ECESSO DI POTERE** PER ILLOGICITA' (CFR. TAR LAZIO 7468/20, MASCHERINE IN AULA INDISCRIMINATAMENTE)

TUTTI I DPCM SONO STATI EMANATI IN BASE A **CLAUSOLE DI STILE** PRIVE DI RISCONTRI FATTUALI REALMENTE VERIFICATI E DOCUMENTATI. **MOTIVAZIONI APPARENTI E PRIVE DEL PERCHE'**

ILLOGICITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE FATTUALE SULLE ASSERTITE CARENZE DELLE TERAPIE INTENSIVE E SULLA RIAPERTURA DI ALCUNE ATTIVITA' A DISCAPITO DI ALTRE. **PARAMETRI DI ASSEMBRAMENTO INSPIEGABILI** (FUNERALI E MEZZI PUBBLICI)

RICHIAMO AI PROFILI COSTITUZIONALI DI CUI **ALLE PALESI VIOLAZIONI** POSTE IN ESSERE: **artt. 13, 16, 17, 19, 32 Cost., etc.**

SI TRATTA DI UN DANNO DA ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE E NON DA EMERGENZA SANITARIA (chi pagherà?)

LA PARTE NON SI E' ATTIVATA:

- «Ne consegue che, stante la illegittimità del provvedimento che di fatto ha creato le dette limitazioni e compressioni dei diritti fondamentali (le quali per quanto detto in premessa non sono “intrinseche” alla esistenza di una epidemia virale, ma conseguenza dell’impianto normativo provvedimentale che su tale situazione è intervenuto), e che sono poste alla base della pretesa, **la parte ben avrebbe potuto (ed, anzi, dovuto) impugnare tale atto, con ciò eliminando in radice le conseguenze che ne sono derivate.** La caducazione infatti avrebbe interessato l’intero DPCM, trattandosi di disposizioni correlate le une alle altre, in un rapporto di stretta connessione che le avrebbe travolte nella interezza.
- **Si tratta quindi non di un danno “da emergenza sanitaria”, ma di un danno da attività provvedimentale, che si reputa illegittima, e che la parte non si è attivata in alcun modo per rimuovere e, di conseguenza, eliminarne gli effetti dannosi, che dunque ben avrebbe potuto evitare.**
- **La pretesa invocata con la domanda, dunque, è basata su un presupposto di partenza già di per sé errato, tale da rendere infondata la richiesta»...**

Il giudice dispone il rilascio dell’immobile e il procedimento di mediazione...




Motivazioni del Giudice (dr. Dario De Luca):

- Illegittimità del DPCM del 08.03.20 come di quelli successivi;
- violazione dell'art. 13 della Cost. e dell'art. 16 Cost. (GdP Frosinone);
- “costrizione” (imposta dalla norma) all'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto (**circ.**);
- non integrabile il reato di falso in atto pubblico per **induzione in errore** da parte delle FFOO;
- il **falso** sarebbe comunque **innocuo** poiché la norma va disapplicata.

NON LUOGO A PROCEDERE!

TRIBUNALE DI BELLUNO N. 12/2021 DEL 19/03/2021: VACCINARSI E RICORSO EX ART. 700 CPC?



- **Motivazioni del Giudice (dr.a Anna Travia):**

- Art. 2087 cc: l'imprenditore è tenuto a tutelare l'integrità dei lavoratori;
- ritenuta notoria l'efficacia del vaccino (cfr. USA e Isdraele);
- rischio dei ricorrenti di essere contagiati;
- vaccino quale misura idonea a tutelare i lavoratori;
- l'art. 2109 cc prevede un periodo di ferie retribuito che deve stabilire il Datore di lavoro;
- l'asserita intenzione del Datore di voler sospendere i lavoratori senza retribuzione e poi di licenziarli non è stata dimostrata dai ricorrenti.

RIGETTO!

SIAMO FUGGITI DALLE LEGGI DELLA GIUNGLA E CI
IMBATTIAMO NELLA GIUNGLA DELLE LEGGI?

(Nicolae Petrescu Redi, storico e scrittore contemporaneo)

Avv. Lorenzo Tamos

Avv. Lorenzo Tamos

<http://www.avvocatinteam.it/>



Dott. Simone Chiarelli

<https://buff.ly/2jXOuWv>